REGOLAMENTO (CEE) N. 596/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dai paesi terzi, applicabile all'importazione in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il suddetto regolamento (CEE) n. 3797/85, il contingente iniziale d'importazione in Portogallo di amido di granturco è stato fissato allo 0,3 % della produzione portoghese media registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si dispone di statistiche; che tale produzione media ammonta a 13 206 t;

considerando che, al fine d'impedire che ai prodotti comunitari venga riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti provenienti dai paesi terzi, è opportuno, per determinare il ritmo annuo di aumento del contingente, adottare il ritmo previsto dall'atto di adesione per l'incremento delle importazioni portoghesi dello stesso prodotto in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è necessario definire le informazioni occorrenti per la conoscenza degli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi, nonché tra il Portogallo e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il volume del contingente iniziale di amido di granturco di cui alla sottovoce 11.08 A I della tariffa doganale comune, applicabile durante la prima tappa all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi, è fissato a 40 t.

Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è di 33,3 t.

2. Il contingente applicabile per il 1991 è il contingente iniziale fissato per il 1986 maggiorato del 10 %. Per ciascuno degli anni successivi, fino al 1995 incluso, il contingente applicabile è quello dell'anno precedente, maggiorato del 10 %.

Articolo 2

Entro l'ultimo giorno di ogni mese, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione i quantitativi di amido di granturco per i quali durante il mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione in provenienza sia dai paesi terzi, sia dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.